UnipolSai ASSICURAZIONI

Divisione LA FONDIARIA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RCT - RCO

CONTRAENTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Corso Umberto I, 40
80138 Napoli (NA)
C.F/P.IVA 00876220633

SOCIETA' ASSICURATRICE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
Agenzia Generale di Roma 54535 – S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l
Via dell'Archetto, 16
00187 Roma (RM)

NUMERO POLIZZA **65.174794917**

DURATA DEL CONTRATTO **dalle ore 24.00 del 30.06.2020**
alle ore 24.00 del 30.06.2024

FRAZIONAMENTO **ANNUALE**

CODICE CIG. **812123926F**

BROKER ASSITECA CONSULTATIVE BROKER

PREMI

Premio alla Firma dalle ore 24.00 del 30.06.2020 alle ore 24.00 del 30.06.2021

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 112.881,80	€ 25.116,20	**€ 137.998,00**

Premio rate successive

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 112.881,80	€ 25.116,20	**€ 137.998,00**

Polizza soggetta a condizioni particolari come da Capitolato di gara allegato

Emessa in quattro esemplari in data 30.06.2020

IL CONTRAENTE

……

LA COMPAGNIA

UnipolSai ASSICURAZIONI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DEL RISCHIO - ATTIVITÀ ASSICURATA

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T.O.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE 5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE 6 – MASSIMALI - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SCHEDA DI POLIZZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato:
Il Contraente e qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Contraente
L'Università degli Studi di Napoli Federico II che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta.

Società
L'impresa assicuratrice nonchè le coassicuratrici.

Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.

Franchigia
L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoperto
La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Broker incaricato
Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14; filiale di Napoli, Piazza Municipio, 84 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione

Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

Cose
sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Danno
Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali o danni a cose od animali.

Danni corporali
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte ivi compreso i danni alla salute o biologici, morali, esistenziali, comunque essi siano classificati.

Danni materiali
La distruzione o il deterioramento di cose.

Limite di risarcimento
Il massimo risarcimento dovuto dalla Società.

Periodo di assicurazione
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Massimale
La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Appaltatore / Subappaltatore
La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Tale definizione comprende:
- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni;
- I lavoratori di cui al D.lgs 81 del 15/06/2015 (Jobs Act);
- I lavoratori distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- Gli studenti che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti;
- I collaboratori coordinati e continuativi;
- I consulenti professionali;
- I prestatori di lavoro occasionali.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

Retribuzioni lorde.
L'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro .

Art. 1.2 - Descrizione del rischio - Attività assicurata
Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dal Contraente/Assicurato viene nel seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, atteso che la polizza assicurativa di cui al presente capitolato esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, salvo le esclusioni espressamente menzionate.
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dallo svolgimento in più sedi, anche presso terzi, dell'attività universitaria come previsto dalla normativa, dallo Statuto e da tutti i Regolamenti dell'Università, nessuna esclusa né eccettuata e comprese, altresì, le attività istituzionali che vengono svolte dall'Assicurato presso laboratori di ricerca scientifica e simili, ivi comprese le attività di sperimentazione a scopo di ricerca con esclusione della sperimentazione clinica, amministrative, didattiche, di esercitazione, di ricerca scientifica, gli studi e le attività comunque connesse, nessuna esclusa né eccettuata, oltre ad altre attività che qualsiasi Università esplica in materia di promozione socio-culturale (convegni, congressi, seminari, manifestazioni, cerimonie accademiche, ecc.), che vengono svolte dal personale docente e non docente di ogni ordine e grado, compresi il Rettore ed il Pro Rettore, i ricercatori, i dottorandi, i contrattisti, i borsisti, i collaboratori, i dottori di ricerca, gli studiosi, i cultori della materia e gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Napoli Federico II e/o alle Scuole comunque afferenti all'Università stessa, ovunque esse siano svolte.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori (persone fisiche e giunche), esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
Le attività possono essere svolte anche tramite:
- persone: a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- tirocinanti ammessi a frequentare le strutture dell'Ateneo a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo l'assicurazione vale anche per i danni cagionati da :
- attività didattica, di formazione e di consulenza;
- organizzazione di attività di studio, di viaggi, di tirocinio, di convegni, congressi, corsi professionali, attività sportive, di seminari ed attività culturali e ricreative in genere, pur se autogestite, sia in Italia che all'Estero;
- attività di ricerca e di sperimentazione a scopo di ricerca, con esclusione della sperimentazione clinica;
- attività clinica svolta dal dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- organizzazione di visite guidate all'interno dell'Università;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, compresa l'organizzazione di gite aziendali;
- organizzazione dei corsi e delle attività di specializzazione e perfezionamento sia in Italia che all'Estero;
- adesione a progetti, accordi, e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione e didattica, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Estero, anche a mezzo di risorse esterne;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

- attività di progettazione e direzione di lavori edili, nonché altre attività tecniche per la realizzazione di opere, comprese quelle aventi particolare valore artistico/culturale;
- organizzazione di concorsi interni cui possono partecipare anche elementi esterni;
- attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione e/o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di ogni bene, mobile o immobile.
Sono comprese le attività svolte dai prestatori di lavoro del Contraente presso altri Enti o Società a seguito di comando del Contraente medesimo.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, complementari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non connesse direttamente all'attività principale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Prova del contratto
L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

Art. 2.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 2.3 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto **decorse due annualità dello stesso**, con preavviso di 240 (duecentoquaranta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. o PEC e, comunque, il recesso avrà efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa.

Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2.5– Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.6 – Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 2.7 – Clausola broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La remunerazione del Broker è a carico della società aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, quale provvigione offerta dalla società aggiudicataria della espletanda procedura di gara *"3/S/2019: Servizio di Consulenza e di Brokeraggio assicurativo a copertura dei Rischi dell'Ateneo"*.

Art. 2.8 – Coassicurazione e delega
Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
- vige il principio di solidarietà fra le società coassicuratrici, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile; la delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico della Coassicuratrici.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- il pagamento dei premi sarà effettuato dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; la Società Delegataria provvederà a rimettere il pagamento a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione ;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 2.9 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale dalle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.10 – Legittimazione

La Società da' e prende atto che:

- la presente polizza viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso;
- la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 2.11 – Informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
   a) sinistri denunciati;
   b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
   c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
   d) sinistri senza seguito;
   e) sinistri respinti;
   f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 2.12 – Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

Art. 2.13 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 2.15 - Estensione territoriale
La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.16 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

~~**Art. 2.17 – Elementi per il calcolo e la regolazione del premio**~~
~~Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.~~
~~Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:~~
~~**a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.**~~
~~Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.~~
~~L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.~~
~~**b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.**~~
~~Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.~~
~~In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).~~

Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

Art. 2.19 – Protocollo di Legalità

L'appalto è regolato dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura al quale l'Università ha aderito in data 29/12/2009. La società si impegna ad accettare ed a sottoscrivere le clausole del Protocollo di Legalità della Prefettura, le cui clausole, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, sono di seguito riportate:

Clausola 1):

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 2):

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3):

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, *salvo comunque il maggior danno*, nella misura del 10% del valore del contratto *(ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA)* ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, *comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 5):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6):

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Clausola 8):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98.

Clausola 9):
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98.

L'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) oltre che nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli atri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si procederà all'incameramento della cauzione, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Art. 2.20 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
La società, accetta la pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo dell'offerta tecnica in osservanza del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione in esecuzione della Legge 190/2012, salva motivata dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici e commerciali.

Art. 2.21 – Verifica di conformità del servizio
Ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, da effettuare a cadenza annuale, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto.
Le procedure di verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e confermate dal responsabile del procedimento.

Art. 2.22 – Penali
Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni delle informazioni richieste all'Art. 2.11 – Produzione di informazioni sui sinistri, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo.
La Contraente potrà detrarre l'importo così calcolato dalle successive rate di premio lordo dovuto, fino al limite massimo del 10% delle stesse e fermo restando la possibilità di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti ed interessi e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 2.23 – Trattamento dei dati personali
La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle garanzie in materia di trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi, quale ad esempio il marketing.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015.

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che svolgono l'attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

C) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche;
3. ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 3.2 - Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione RCT tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche (compresi i lavoratori "con contratto di somministrazione" ai sensi del D.Lgs. 276/2003 nonché i tirocinanti) sono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO).
Pertanto i prestatori di lavoro sono considerati terzi:

a) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
b) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

Si conferma quindi che sono considerati terzi e terzi fra di loro agli effetti della garanzia R.C.T e qualora non sia operante la garanzia R.C.O.:

- il personale docente e non docente di ogni ordine e grado, il Rettore ed il Pro Rettore, i Componenti del Senato accademico, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti del Consiglio degli Studenti, i Componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), i dipendenti di ogni ordine e grado anche se inviati all'estero, i ricercatori, i contrattisti, i cultori della materia, i dottorandi, i dottori di ricerca, i borsisti, stagisti, specializzandi, tirocinanti, gli studiosi e gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Napoli Federico II e/o alle Scuole comunque afferenti all'Università stessa.

Art. 3.3 - Precisazioni di garanzia

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le "Esclusioni" di cui all'Art. 3.4 che segue, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:

a) da proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere, dei relativi impianti destinati alla loro conduzione e delle pertinenze, senza eccezioni, compresi antenne, recinzioni, cancelli, porte, sbarre e ogni altro dispositivo simile, anche ad apertura automatica; è compresa la responsabilità derivante da conduzione di fabbricati (e relativi impianti) in locazione al Contraente e da questi sublocati o concessi in uso, inteso che la garanzia viene prestata anche in tal caso;
b) dalla proprietà, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di beni e infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto od opera, comprese strade interne alle ubicazioni dell'Ente;
c) dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
d) da casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;
e) da viaggi organizzati dall'Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati;
f) dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di / a: concorsi, convegni, seminari, tavole rotonde, fiere, mostre, esposizioni, spettacoli, feste e manifestazioni in genere, ovunque organizzate, compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture impiegate e compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi;
g) dall'organizzazione e/o dallo svolgimento di manifestazioni e iniziative che abbiamo una valenza culturale e/o ricreativo e/o sociale, organizzate dal Contraente, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite guidate, gite, tornei e competizioni sportive;
h) da assemblee di studenti o di dipendenti (anche se non autorizzate) sia all'interno che al di fuori dei locali dell'Assicurato, purchè da parte di quest'ultimo siano state rispettate le disposizioni in materia di vigilanza;
i) dalla proprietà o detenzione di animali in genere, compresi quelli randagi trovantisi all'interno delle strutture universitarie;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

j) da mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;
k) dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
l) dall'utilizzo del servizio di guardiania anche armata con estensione all'eventuale uso colposo di armi;
m) dalla proprietà e/o esercizio - a qualunque titolo - di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dalla gestione di mense e di servizi di refezione, di bar e punti di ristoro anche in occasione di manifestazioni in genere, da servizio di fornitura pasti alle strutture gestite, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati;
n) dalla proprietà e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
o) dalla proprietà e/o dall'uso di mezzi di trasporto non a motore in genere;
p) dalla proprietà e/o dall'impiego di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione, fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA;
q) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci, incluso carico e scarico;
r) dall'esercizio di servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso) ;
s) da attività e lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, scavo, posa in opera.

Relativamente a lavori, attività e servizi in genere, appaltati a terzi, l'assicurazione è prestata ferma restando la facoltà della Società di agire in via di rivalsa nei confronti delle ditte appaltatrici incaricate dell'esecuzione dei medesimi, se responsabili dei danni.

Art. 3.4 - Esclusioni

Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva Sezione 4 - Condizioni particolari, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii., nonché da impiego di aeromobili;
b) da furto, salvo quanto previsto dalla Sezione 4 Condizioni Particolari artt. 4.4 Furto commesso con uso di impalcature e ponteggi dell'Assicurato e 4.5 Danni a cose consegnate e non consegnate;
c) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla Sezione 4 Condizioni Particolari artt. 4.5 Danni a cose consegnate e non consegnate, 4.6 Danni a cose in consegna o custodia e 4.7 Danni a veicoli;
d) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Sezione 4 Condizione Particolari art. 4.8 Danni da inquinamento accidentale;
e) alle cose oggetto di lavorazione e a quelle sulle quali o tramite le quali si eseguono i lavori.

Sia l'assicurazione RCT sia l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
h) direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
i) derivanti da campi elettromagnetici;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

j) direttamente o indirettamente derivanti da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);

~~k) direttamente o indirettamente originati da atto terroristico di qualsiasi genere;~~

l) derivanti da ogni tipo di attività di natura medico/sanitaria, così come da ogni tipo di attività derivanti direttamente o indirettamente commessa a tale ambito;

m) derivanti da sperimentazione clinica.

Art. 3.5 - Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e non

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei seguenti soggetti:

a) Rettore. Pro Rettore, componenti del Senato accademico, componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
b) tutti gli studenti, i professori, i ricercatori, i contrattisti, i cultori della materia, i dottorandi, i dottori di ricerca, i borsisti, stagisti, specializzandi, tirocinanti, gli studiosi, che collaborano, ex legge, all'attività dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e/o delle Scuole comunque afferenti all'Università stessa.
c) tutti coloro che, conclusi gli studi, effettuano. ex legge, tirocini pratici ed esperienze presso aziende od enti;
d) i membri delle Associazioni di Volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente, compresi i Volontari del Servizio Civile assegnati all'Ateneo;
e) tutto il personale dipendente e non dipendente, anche se inviato all'estero, mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività, anche al di fuori delle sedi istituzionali.

Tutti i suddetti soggetti sono considerati anche terzi tra di loro.

La presente estensione di garanzia è prestata alle condizioni e per i massimali convenuti per l'assicurazione RCT per danni a terzi e per l'assicurazione RCO per danni a prestatori di lavoro. Tali massimali RCT e RCO rappresentano- anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o tra di loro – il limite massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro.

Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dagli studenti, dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, compresi gli stage svolti preso Aziende private, etc., svolte anche all'estero.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1 - Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta in data successiva al 31/12/2008.
La garanzia non vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della
B. garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4.2 - Committenza veicoli

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia vale anche per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

Art. 4.3 - Affidamento auto

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, posto che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.
La presente estensione di garanzia non opera qualora l'evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un Prestatore di lavoro, quando sia operante la garanzia RCO.

Art. 4.4 - Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, o da terzi per conto dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato ".

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

Art. 4.5 - Danni a cose consegnate e non consegnate
A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del Codice Civile, per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture del Contraente, consegnate o non consegnate
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni a cose consegnate e non consegnate".

Art. 4.6 - Danni a cose in consegna o custodia
A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, fermo restando quanto diversamente previsto dalla Condizione Particolare "Danni a cose consegnate e non consegnate", l'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni a oggetti preziosi, denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni a cose in consegna o custodia ".

Art. 4.7 - Danni a veicoli
L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, come pure per i danni a veicoli di terzi o prestatori di lavoro che trovino in parcheggio nelle aree di pertinenza delle sedi dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato sia responsabile.

Art. 4.8 - Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da inquinamento accidentale ".

Art. 4.9 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività
Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) nonché da mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l'assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da interruzioni o sospensioni di attività ".

Art. 4.10 - Danni da incendio
Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l'assicurazione è operante per ogni sinistro con il limite di risarcimento di euro 1.000.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00.
Qualora per i detti danni esista una copertura assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia "Ricorso vicini / terzi", la presente estensione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da incendio ".

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

Art. 4.11 - Danni da cedimento o franamento del terreno
L'assicurazione è estesa ai danni a derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno.
E' in ogni caso confermata l'esclusione dei danni derivanti da lavori che implichino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da cedimento o franamento del terreno ".

Art. 4.12 - R.C. personale distaccato
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti/provocati da:
- dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

Art. 4.13 - Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore
La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

Art. 4.14 - Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

Art. 4.15 – Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di prestatori di lavoro e/o Amministratori e/o collaboratori (quali a puro titolo di esempio consulenti, incaricati, preposti, appartenenti ad associazioni di volontariato, docenti/lettori e tecnici a contratto) dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Art. 4.16 – Responsabilità civile per l'attività clinica svolta dal dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali
A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, le garanzie prestate con la presente polizza a favore del Contraente/Assicurato sono operanti anche a titolo esemplificativo, per la responsabilità derivante agli Assicurati da tutte le attività svolte dal personale docente e non del dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali, comprese le attività di specializzazione, corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da Responsabilità civile per l'attività clinica svolta dal dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali".

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

SEZIONE 5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro

In considerazione dell'accentrata attività di gestione del presente contratto da parte della Contraente presso l'ufficio preposto a tale titolo, in caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, la Contraente o l'Assicurato, direttamente o per il tramite del Broker, deve darne avviso alla Società, entro 45 (quarantacinque) giorni da quando l'Amministrazione Centrale della Contraente ne abbia avuto comunicazione scritta.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

a) abbia ricevuto comunicazione scritta dell'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
b) abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
c) abbia ricevuto richieste di rivalsa da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell' I.N.P.S.;
d) abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

Agli effetti sia dell'assicurazione R.C.T. sia dell'assicurazione R.C.O. resta comunque fermo l'obbligo per la Contraente o l'Assicurato della comunicazione scritta ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento.

Art. 5.2 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali

La Società stessa si impegna a gestire i sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell'ambito degli scoperti e/o delle franchigie previste, come se tali scoperti o franchigie non esistessero, ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze:

- in sede stragiudiziale designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso;
- in sede giudiziale, sia civile che penale, solo a richiesta del contraente.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

SEZIONE 6 – MASSIMALI - SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

MASSIMALI ASSICURATI:

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):	€ 65.000.000,00.= per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.):	€ 65.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00.= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Compagnia non potrà superare € 65.000.000,00.

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI RISARCIMENTO
Furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato	scoperto 10% col minimo di € 1.000,00.	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Cose consegnate e non consegnate	€ 100,00 per danneggiato	€ 1.500,00 per ciascun danneggiato, con il limite di € 100.000,00 per periodo assicurativo
Cose in consegna e custodia	€ 1.000,00	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Inquinamento accidentale	scoperto del 10%, col minimo di € 2.500,00	€ 15.000.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo
Interruzione o sospensione dell'attività di terzi	scoperto 10% per sinistro col minimo di € 250,00= ed un massimo di € 25.000,00=	€ 15.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Incendio	franchigia di € 500,00=per sinistro	5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Cedimento e franamento del terreno	Per danni ai fabbricati scoperto 10% per sinistro col minimo di € 1.500,00= per i danni a cose in genere franchigia di € 500,00=per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
R.C. per l'attività clinica svolta dal dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali	scoperto 10% per sinistro col minimo di € 500,00	10.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 500.000,00 per i danni da animali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco

UnipolSai ASSICURAZIONI

Divisione LA FONDIARIA

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro n°.....

Contraente/Assicurato **Università degli Studi di Napoli Federico II**
Corso Umberto I, 40
80138 – Napoli (NA)
C.F./P. IVA: 0087622633

Durata del contratto: **4 anni**
Effetto dal: **ore 24.00 del 30.06.2020**
Scadenza il: **ore 24.00 del 30.06.2024**
Frazionamento: **Annuale**

Elementi per il conteggio del premio:
Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base agli elementi variabili delle Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*). Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Elementi per il calcolo e la regolazione del premio":

Riferimento	Valori	Tasso pro mille lordo	Premio annuo lordo
Preventivo retribuzioni annue lorde	€ 200.000.000,00	0,689	**€ 137.998,00**

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€ 112.881,80
Imposte	€ 25.116,20
Premio annuo totale	**€ 137.998,00**

IL CONTRAENTE

…….

LA COMPAGNIA

UnipolSai ASSICURAZIONI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2020/254 del 31/07/2020
Firmatari: Simone Sciarelli, BELLO Francesco